

Pubblicato il 12/02/2021

N.00645_2021 REG.PROV.CAU.
N. 10134/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10134 del 2020,
proposto da

Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, 18;

contro

Solemare s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da Pec Registri di
giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federbagnatori Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, piazza dei Santi Apostoli, 66;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1321/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 Cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Solemare s.r.l. e l'atto di intervento *ad opponendum* di Federbalneari Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Vantaggiato, Lorenzo e Zunarelli;

Ritenuto che, allo stato, le ragioni dell'appellante non risultano assistite da un apprezzabile profilo di *periculum in mora*, idoneo a giustificare l'invocata tutela cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'istanza cautelare.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Solemare s.r.l., delle spese di lite dell'attuale fase del giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) complessivi, oltre Iva e Cpa se dovute.

Compensa tra le parti le spese relativamente a Federbalneari Italia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE

Valerio Perotti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO